

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di gennaio 2018

Santa Lucia di Piave, lì 11 gennaio 2018

Oggetto: : Lotta contro il tempo per la detrazione Iva acquisti 2017

Dal 2017 entrano in vigore le nuove disposizioni per la detrazione dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi; la detrazione deve essere eseguita nell'anno in cui si effettua l'operazione e ha come limite massimo la dichiarazione annuale Iva del medesimo anno. La legge di Bilancio 2018 ha deluso le aspettative, senza apportare alcuna modifica.

I nuovi termini per detrarre l'imposta sugli acquisti sono stati stabiliti dall'art. 2 D.L. n. 50/2017.

Infatti occorre tenere presente che l'imposta è detraibile **nell'anno di effettuazione dell'operazione** e il diritto è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto.

Pertanto, tornando alle regole elementari dell'Iva, per i **beni mobili** bisogna tenere presente quando sono stati consegnati, per i **servizi** quale è stata la data del pagamento e per i **beni immobili** rileva il momento della stipula dell'atto di trasferimento. Se questi momenti si sono verificati nel 2017, l'Iva è detraibile al massimo nella dichiarazione Iva del 2017 che dovrà essere presentata entro il 30.04.2018.

Quindi, per evitare la perdita della detrazione dell'Iva, occorre chiedere in questi giorni la **collaborazione dei fornitori**, magari mediante lettera, (Vi alleghiamo fac simile da inviare ai fornitori) affinché inviino tempestivamente le fatture del 2017 anche via Pec o posta elettronica normale.

Le modalità per esercitare la detrazione dipendono dal momento in cui il contribuente ha ricevuto la fattura di acquisto.

Se la fattura è pervenuta **entro il 16.01.2018**, allora concorre a formare l'Iva detraibile del mese di dicembre 2017; se il contribuente è trimestrale, la fattura di acquisto può pervenire anche entro il 16.03 che va bene.

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Le bozze di dichiarazione Iva per l'anno 2017 pubblicate sul sito della Agenzia delle Entrate deludono, in quanto non dedicano alcuna precisazione a questa importante novità.

Si limitano a ripetere che l'Iva è detraibile per le fatture annotate nell'anno 2017 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, senza tenere presente che le fatture di acquisto devono essere registrate entro il termine della dichiarazione Iva dell'anno della ricezione.

Quindi scatta un **conflitto normativo** tra la norma di legge che prevede la detrazione nell'anno di effettuazione dell'operazione e la registrazione nell'anno di ricevimento della fattura, che può essere legittimamente quello successivo.

In sostanza, i contribuenti dovranno **forzare la contabilità Iva**, in quanto in coda all'ultima operazione del 31.12.2017 dovranno registrare le fatture di acquisto ricevute dopo tale data ma datate 2017, oltre alla fatture datate 2018 (entro il 15.01) in quanto differite se riguardanti le consegne di beni avvenute entro la fine del 2017.

È un pasticcio ma non si vede come fare, tenuto conto che la detrazione spetta nell'anno di effettuazione dell'operazione.

Il limite massimo entro il quale si può attendere la fattura è il 30.04.2018 e cioè la scadenza della dichiarazione annuale per l'anno 2017.

In quella sede, essendo la liquidazione Iva del mese di dicembre o del terzo trimestre già eseguite in gennaio o in marzo, si rileverà un credito Iva da riportare a nuovo.

Le fatture ricevute dopo tale data rappresentano un problema.

In primo luogo perché trascorsi 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, l'acquirente deve emettere

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

autofattura per non essere sanzionato, non avendo ricevuto la fattura nei 4 mesi successivi.

Se la fattura è stata ricevuta ma semplicemente dimenticata e non fatta valere entro il termine della dichiarazione Iva, non resta che la richiesta di rimborso con la procedura anomala e cioè semplice richiesta scritta all'Agenzia delle Entrate, entro il termine di 2 anni (art. 21 D.Lgs n. 546/1992).

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su <http://www.studiomonosi-commercialista.com/notizie-utili>

I migliori saluti.

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261